



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  
Segretario Generale della Giustizia  
Amministrativa  
Prot. 6686 del 20 marzo 2020*

Al Presidente della Commissione per  
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
presso il Consiglio di Stato

Ai Presidenti delle Commissioni per  
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
presso i Tribunali amministrativi regionali

A Dirigenti della Giustizia Amministrativa

*e p.c.,*

Ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

Al Presidente del Consiglio di Giustizia  
amministrativa per la Regione Siciliana

Ai Presidenti dei Tribunali amministrativi  
regionali e delle relative Sezioni staccate

Al Responsabile del Servizio per l'informatica

Al Responsabile dell'ufficio ricevimento  
ricorsi del Consiglio di Stato

*e p.c.,*

All'Avvocato generale dello Stato

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Roma

Al Presidente della SIAA

Al Presidente dell'UNAA

Al Presidente dell'UNAEP

Oggetto: Gestione telematica dei procedimenti della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituita presso il Consiglio di Stato, durante l'emergenza sanitaria Covid-19 – Prime indicazioni operative per le Commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio costituite presso i Tribunali amministrativi regionali.

### *Parte I Introduzione*

#### *1. Premessa*

Occorre assicurare il funzionamento della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituita presso il Consiglio di Stato, per tutta la durata della fase emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19 in atto. I contenuti della Parte II sono stati, pertanto, condivisi con il Presidente della suddetta Commissione, Presidente Raffaele Greco.

È poi opportuno fornire, nella Parte III, prime indicazioni operative anche per le Commissioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituite presso i vari

Tribunali amministrativi regionali, ferma restando in questo caso la piena autonomia decisionale dei singoli Presidenti di dette Commissioni. Il breve contenuto della Parte III è, dunque, inevitabilmente più generico, dovendosi tener conto delle eventuali difformità delle prassi territoriali.

Sussiste, invero, l'esigenza, connessa alla situazione epidemiologica in corso, di limitare al massimo gli spostamenti delle persone fisiche, come stabilito dai plurimi e recenti provvedimenti normativi e amministrativi a carattere nazionale, regionale e locale; al contempo, si deve garantire la correttezza dei procedimenti di interesse della Giustizia amministrativa, onde scongiurarne soluzioni di continuità.

La presente circolare esula, avendo per oggetto un procedimento amministrativo (v. *infra*), dall'ambito applicativo dell'art. 84, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*».

## 2. *Inquadramento normativo*

Dal punto di vista delle fonti di rango primario si ricorda che, per effetto delle regole speciali del processo amministrativo di cui all'art. 14 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, l'istanza di gratuito patrocinio va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria. I procedimenti che si svolgono avanti alle Commissioni, disciplinati dal Titolo I della Parte III del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*», hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale. Così ha, difatti, statuito il Consiglio di Stato nella sentenza, fra le altre, della Sezione Terza del 13 marzo 2019, n. 1680.

Trattandosi, dunque, di procedimenti amministrativi, seppur connessi con quelli di natura giurisdizionale, è consentita in via generale la loro gestione in via telematica e digitalizzata, a norma degli artt. 12 e 15 del CAD (Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Tale modalità di gestione si rende, a maggior ragione, necessaria al fine della gestione dell'emergenza del Covid-19, secondo quanto in generale prescritto dall'art. 103 del succitato decreto-legge n. 18/2020, secondo cui «*(l)e pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*», oltre che da specifiche disposizioni del medesimo decreto-legge improntate, ove possibile, allo svolgimento dei procedimenti amministrativi e alla loro decisione con modalità telematiche. Per quanto concerne l'eventuale ricorso alla *call conference* o alla videoconferenza, va osservato che l'opzione per tali modalità di comunicazione da remoto è consentita in base alla disposizione specifica di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis, nonché in forza della clausola generale di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso CAD. Per le medesime ragioni, ai predetti procedimenti si applica l'art. 103, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 18/2020, in corso di conversione, là dove è stabilito, in sintesi, che, nel computo dei termini procedurali pendenti, non si tiene conto del lasso temporale tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e, quindi, tale periodo si aggiunge *ex lege* all'ordinario termine procedimentale.

## *Parte II*

### *Il procedimento presso il Consiglio di Stato*

#### 3. *Disciplina del procedimento in via telematica per la durata dell'emergenza sanitaria*

##### 3.1. *Invio dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

L'istanza è proposta utilizzando il modello reso disponibile sul sito *web* della Giustizia Amministrativa, come specificatamente predisposto per il Consiglio di Stato, e deve pervenire in modalità telematica, alternativamente:

- A) come istanza *ante causam*, utilizzando l'apposito "Modulo di deposito Istanza", selezionando "*Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*";
- B) come istanza, sottoscritta con firma digitale della parte o del difensore, e inviata tramite pec all'indirizzo dedicato della Segreteria della Commissione;
- C) come istanza, redatta in forma di copia informatica di documento analogico ai sensi dell'art. 23 del CAD, sottoscritta con firma autografa della parte, alla quale è allegata copia del proprio documento di identità, inviata tramite pec all'indirizzo dedicato della Segreteria della Commissione.

Nei casi, invece, in cui vi sia la presentazione di istanze inerenti all'ammissione al patrocinio in pendenza di un ricorso già incardinato, le relative istanze andranno effettuate utilizzando il "Modulo di deposito Atto/documento" (ad esempio, in caso di istanza di revisione della mancata ammissione direttamente alla Commissione nominata ai sensi dell'art. 14 disp. att. c.p.a.).

In tal caso, come nel caso *sub* lett. A), l'Ufficio ricevimento ricorsi inoltra l'istanza alla Segreteria della Commissione, nonché alla Segreteria della Sezione.

### 3.2. Istruttoria formale dell'istanza da parte della Segreteria della Commissione

La Segreteria della Commissione procede ad una prima verifica della documentazione pervenuta, ossia: sottoscrizione dell'istanza; completezza della documentazione trasmessa (ivi incluse le ragioni dell'impugnazione e, per i cittadini extracomunitari, le specifiche certificazioni); presenza delle autodichiarazioni richieste dalla legge e presenza della dichiarazione reddituale entro i limiti previsti.

La documentazione eventualmente mancante è richiesta via pec all'istante.

La documentazione è trasmessa per posta elettronica ai componenti la Commissione o inserita in cartelle condivise, almeno con i magistrati.

È fissata la data per la riunione della Commissione.

La riunione si svolge con modalità da remoto, da concordare tra tutti i componenti (videoconferenza o audioconferenza), purché sia garantita la collegialità. Sono escluse le modalità di comunicazione asincrona quale, ad esempio, lo scambio di *email*.

### 3.3. Firma del decreto

Il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio è redatto in forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 40 del CAD, avvalendosi dell'apposito supporto redazionale (Scrivania del Magistrato; SdM) in uso al personale di magistratura. A tal fine, ricevuta l'istanza, la Segreteria della Commissione la esporta sulla SdM del magistrato relatore che, previo caricamento della Segreteria, potrà accedere anche agli allegati all'istanza in formato digitale.

Il decreto, previa condivisione con modalità telematiche – ivi compresa la pec o la posta elettronica - è firmato digitalmente da tutti i componenti, a cominciare dal Presidente e dal Segretario ed è poi caricato a sistema utilizzando le normali funzionalità di SIGA.

In calce al dispositivo del provvedimento collegiale viene indicata la data della decisione, il luogo corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario e la relativa modalità di collegamento da remoto utilizzata.

Il verbale della seduta è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario.

### 3.4. Adempimenti successivi alla decisione

Terminata la riunione, la Segreteria annota sul registro informatico delle istanze i relativi esiti e il numero dei decreti e invia tramite pec i decreti agli istanti, all’Agenzia delle entrate (per le verifiche del reddito dei soggetti ammessi al beneficio) e alle Sezioni dove, eventualmente, penda il ricorso; inserisce inoltre il decreto, redatto in forma di documento informatico, nella cartella condivisa.

Il provvedimento di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio reso in forma di documento informatico sarà, altresì, visualizzabile nel fascicolo processuale, una volta incardinato.

Laddove la presentazione del ricorso sia successiva, il personale incaricato delle Sezioni può accedere alla cartella di lavoro della Segreteria della Commissione per visionare lo stato delle istanze di ammissione al patrocinio e per scaricare i decreti già emessi.

Le Sezioni provvedono ad inserire in SIGA copia dei decreti ricevuti o scaricati.

Qualora la Segreteria della Commissione riceva istanze di revisione della mancata ammissione, dovrà trasmetterle alla Sezione competente.

#### *4. Spedizione per posta e accesso in via eccezionale agli uffici*

Nei casi in cui, per qualunque ragione, gli interessati non possano seguire la procedura telematica descritta nei precedenti paragrafi, potranno, in via di gradato subordine:

- A) spedire l’istanza per posta, tramite raccomandata a/r, alla Segreteria della Commissione in piazza del Monte di Pietà, n. 33, 00186, Roma oppure al Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, n. 13, 00186, Roma; qualora l’istanza sia presentata dalla parte personalmente, alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità. Ove possibile, l’istante provvederà a dare comunicazione del deposito della istanza, tramite *email*, alla Segreteria della Commissione (al seguente indirizzo: [m.colica@giustizia-amministrativa.it](mailto:m.colica@giustizia-amministrativa.it));
- B) in casi assolutamente eccezionali, qualora nessuna delle precedenti soluzioni sia praticabile e gli interessati abbiano comunque necessità di accedere fisicamente agli uffici del Consiglio di Stato per depositare istanze o per compiere qualunque altro attività connessa ai procedimenti in oggetto, sarà osservato quanto stabilito con provvedimento del Segretario generale della Giustizia Amministrativa, prot. n. 6654, in data 24 marzo 2020. Si dovrà in tal caso contattare, in luogo del dirigente, il Segretario della Commissione, dottor Maurizio Colica (0668272578).

### *Parte III*

#### *Il procedimento presso i Tribunali amministrativi regionali*

#### *5. Disciplina del procedimento in via telematica per la durata dell'emergenza sanitaria*

Con riferimento alle Commissioni costituite presso i Tribunali amministrativi regionali e le relative Sezioni staccate potrebbero seguirsi, con i necessari adattamenti, le indicazioni sopra fornite per il Consiglio di Stato. In particolare, l’istanza dovrebbe essere proposta, preferibilmente, utilizzando l’apposito modello reso disponibile sul sito *web* della Giustizia Amministrativa e specificatamente predisposto per ciascuna sede di ufficio giudiziario; rimarrebbe poi consentita, secondo le prassi dei diversi uffici giudiziari, anche l’autonoma predisposizione dell’istanza, purché il suo contenuto e la documentazione allegata siano rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge.

Infine, in considerazione dell'emergenza del Covid-19, si ritiene opportuno suggerire di interrompere eventuali prassi di consegna *brevi manu* dell’istanza e auspicare che la stessa sia esclusivamente trasmessa con modalità telematiche.